



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 15/04/2021

FATTO

Il ricorrente, titolare di un BFP di lire 5.000.000, afferma di essersi recato in data 7.12.2017 presso l'Ufficio dell'intermediario al fine di riscuotere la somma dovuta; il titolo veniva liquidato per € 32.732,99.

Lamenta di aver ricevuto una somma inferiore rispetto a quella dovuta secondo le condizioni indicate sul titolo, atteso che sul fronte del buono è riportato il timbro della serie Q/P mentre sul retro sono stati apposti due timbri, rispettivamente per la serie P/O e per la serie Q/P con diverse condizioni economiche, così da non risultare con chiarezza e comprensibilità quali siano i rendimenti applicabili al buono per i primi vent'anni. Evidenzia, altresì, che i timbri apposti sul retro del titolo non indicano i tassi di interesse dal 21° al 30° anno.

Chiede quindi il riconoscimento del diritto ad ottenere gli interessi, a titolo di rendimento dal 1° al 30° anno, sulla base delle condizioni riportate nella tabella originariamente stampata sul retro del BFP, che quantifica in € 56.460,76, pari alla differenza tra i rendimenti trentennali liquidati e quelli indicati nella tabella stampata sul retro; in subordine, il riconoscimento del diritto ad ottenere gli interessi, a titolo di rendimento dal 21° al 30° anno, sulla base delle condizioni originariamente riportate sul retro del BFP, che quantifica in € 38.987,11, come da prospetto di calcolo che allega.

In definitiva il ricorrente chiede all'Arbitro:

- il riconoscimento del diritto ad ottenere gli interessi, a titolo di rendimento dal 1° al 30° anno, sulla base delle condizioni riportate nella tabella originariamente stampata sul retro del BFP e quantificati in € 56.460,76;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in subordine, il riconoscimento del diritto ad ottenere gli interessi, a titolo di rendimento dal 21° al 30° anno, sulla base delle condizioni originariamente riportate sul retro del BFP quantificati in € 38.987,11.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati emessi anteriormente al 1° gennaio 2009 e
- che la contestazione avanzata nel ricorso attiene a vizi genetici del rapporto contrattuale, come riconosciuto dalla Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/2019;
- nonché che la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Fa presente che la serie "Q" è stata istituita con D.M. del 13.06.1986 e che le tabelle allegate al D.M. indicavano i saggi di interesse. Precisa che i tassi per i primi vent'anni prevedono un interesse annuo composto, mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice.

Afferma quindi di aver agito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie "P" l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro). Fa presente che l'art. 5 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'"importo" da corrispondere al sottoscrittore.

Ritiene quindi di aver corrisposto al sottoscrittore quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento è stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/02/2018. Ritiene inoltre che non è corretto un riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

Sostiene che parte ricorrente era senz'altro consapevole della serie sottoscritta e del relativo rendimento, evidenziando che i buoni sono "titoli di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni.

Chiede pertanto all'Arbitro:

- che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, di rigettare tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato in via preliminare a decidere sulle due eccezioni sollevate dall'Intermediario in ordine alla presunta incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, rispetto alla causa in esame; nonché sulla eccezione di presunta incompetenza per materia e quindi sulla domanda di rigetto del ricorso per inammissibilità. In entrambi i casi l'organo giudicante decide di allinearsi alla copiosa giurisprudenza sia dei collegi territoriali che del Collegio di coordinamento, respingendo le due eccezioni preliminari.



Il *thema decidendi* della presente controversia ruota, invece, intorno alla tematica relativa all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un BFP della serie "Q" (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Si evidenzia che, sul retro del buono in questione, la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie "O"; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre un secondo timbro riporta i tassi di rendimento della serie "Q".

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio sottolinea che rispetto a fattispecie similari, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

In caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie "Q", con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno.

Peraltro, nel caso in esame nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, ma secondo l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, va adottata la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Tale operato, secondo gli orientamenti dell'Arbitro, risulta legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione; né può ritenersi che la sovrapposizione delle timbrature abbia impedito al titolare del buono di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, quelle quindi relative alla stampigliatura della Serie più recente, almeno in riferimento al periodo dei primi venti anni espressamente considerati. Pertanto, la liquidazione così operata dall'intermediario, sulla base delle condizioni stabilite per la serie "Q" ed in riferimento al primo ventennio, appare corretta".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Evidenzia il Collegio che occorre tutelare l'affidamento del sottoscrittore del buono dando la prevalenza a quanto risulta *ictu oculi* dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria, quanto dai Collegi territoriale e dal Collegio di Coordinamento. Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del titolo in questione, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "O".

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'Intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS